



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA
DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE

Dott.ssa Luciano Giovanna

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
28	04/02/2015	52	5	15	0

Oggetto:

Decreto Legislativo n. 152/06 - art.208 c.15 - Lampugnale Srl - P. Iva 01166220622 - Via Valfortore n. 2 - 82100 Benevento. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di rifiuti non pericolosi.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0079513 05/02/2015 10,29

Mitt. : 520515 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : LAMPUGNALE S.R.L. ; COMUNE DI BENEVENTO -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO; ARPAC BENEVENTO
Classifica : 5.1.14. Fascicolo : 3 del 2015



IL DIRIGENTE

VISTE

- la D.G.R.C. n. 478 del 10 settembre 2012 e smi e la DGRC n. 280 dell'11 Luglio 2014 nonché il DPGRC n. 162 del 23 Luglio 2014 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la UOD 15 "Autorizzazioni ambientali e Rifiuti" Benevento;

PREMESSO CHE:

- la ditta Lampugnale S.r.l., legalmente rappresentata da Lampugnale Antonio nato a Salerno il 22/08/1980, C.F. LMPNTN80M22H703E, e residente a Benevento alla Via Tiengo n. 19, con sede legale nel Comune Benevento alla Via Valfortore n. 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Benevento, P.IVA 01166220622, con istanza pervenuta alla UOD di Benevento in data 10.12.2014, prot. n. 2014.0838515, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile da adibire al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi allo stato fisico solido;
- a corredo dell'istanza, è pervenuta alla UOD – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento la seguente documentazione in conformità alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.07:
 - Domanda in carta libera completa delle indicazioni di rito;
 - Ricevuta di versamento con data esecuzione 10/12/2014 della somma di € 520,00 quale contributo alle spese regionali per le attività istruttorie;
 - Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA di Benevento e comprensiva dei controlli di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03.06.98;
 - Relazione tecnico-descrittiva comprensiva della scheda tecnica del macchinario;
 - Titolo di Disponibilità dell'impianto, copia fattura di acquisto;

CONSIDERATO CHE

- la richiesta di autorizzazione all'esercizio di cui sopra si riferisce alle seguenti attrezzature mobili:
 - **Tipo Macchinario Marca e modello Matricola Destinazione d'uso:**
 - Frantumatore mobile cingolato Marca EXTEC Modello C-10 N. Telaio n. 9989 Frantumazione materiali inerti;
- la richiesta presentata è da considerarsi ascrivibile ad operazioni di recupero di cui al codice R5 dell'allegato C) – parte IV - D. Lgs. 152/06 mediante frantumazione e vagliatura delle seguenti tipologie di rifiuti allo stato solido:

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce

01 04 07

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 1611 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

la C.T.I. nella seduta del 19/12/2014 ha espresso parere favorevole con indicazioni; in data 13/01/2015 con prot. n. 0018490 è stato dato avvio al procedimento amministrativo;

RILEVATO CHE

- l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15, D. Lgs. 152/06, in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e, quindi, nel caso de quo va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi la procedura di V.I.A che comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;
- il Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con deliberazione 1 febbraio 2000, ha determinato i Criteri per l'iscrizione alla categoria 7 "Gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti" stabilendo che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 211, comma 7, del D. Lgs. 152/06;
- la delibera 1 febbraio 2000 dell'Albo Nazionale non è efficace a causa della mancata entrata in vigore del decreto succitato, per cui non è possibile alle imprese che gestiscono impianti mobili iscriversi alla cat. 7;
- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati all'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non può costituire motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta, in quanto non dipende da causa imputabile al richiedente bensì dalla mancata definizione della normativa statale;
- l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

PRECISATO CHE

- il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (comma 15, art. 208, D. Lgs. 152/06), come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione dell'impianto mobile;

RITENUTO CHE, allo stato, sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile da adibire al trattamento di rifiuti inerti allo stato fisico solido, alla ditta Lampugnale Srl con sede legale in Benevento alla Via Valfortore n. 2;

VISTO

- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole con indicazioni della C.T.I.

VISTA

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 31/07/2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD, dal parere favorevole della Commissione Tecnica Istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento e della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

APPROVARE la richiesta della ditta Lampugnale S.r.l., legalmente rappresentata da Lampugnale Antonio nato a Salerno il 22/08/1980, C.F. LMPNTN80M22H703E, e residente a Benevento alla Via Tiengo n. 19, con sede legale nel Comune Benevento alla Via Valfortore n. 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Benevento, P.IVA 01166220622;

AUTORIZZARE la ditta Lampugnale Srl, legalmente rappresentata da Lampugnale Antonio nato a Salerno il 22/08/1980, C.F. LMPNTN80M22H703E, e residente a Benevento alla Via Tiengo n. 19, con sede legale nel Comune Benevento alla Via Valfortore n. 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Benevento, P.IVA 01166220622, all'esercizio di un impianto mobile da adibire al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi allo stato fisico solido;

- **Tipo Macchinario Marca e modello Matricola Destinazione d'uso:**
- Frantumatore mobile cingolato Marca EXTEC Modello C-10 N. Telaio n. 9989 adibito alla frantumazione di materiali inerti con l'operazione di **Recupero (R5) con un quantitativo di inerti che varia tra 225 e 1.200 T corrispondenti rispettivamente a 150 m³ e 800 m³**;

Elenco rifiuti autorizzati:

Codici CER
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

- Sull' impianto di frantumazione, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di recupero, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto autorizzato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, art. 208 comma 15 – Autorizzazione Regione Campania – UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento – accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

PRECISARE che dalla richiesta iniziale sono stati esclusi i seguenti codici CER perché non ammissibili:

- 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07;
- 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

STABILIRE che la presente autorizzazione ha durata di 10 anni, decorrenti dalla data del presente provvedimento, e potrà essere rinnovata previa presentazione alla UOD – Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento, con apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti.

SPECIFICARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione.

FAR PRESENTE che la ditta Lampugnale Srl dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

5.1 Gestione degli impianti:

Gli impianti dovranno essere condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro:

- devono essere evitati odori, rumori e/o altre emissioni moleste;
- devono essere assunte tutte le precauzioni al fine di evitare spandimenti accidentali di effluenti liquidi;
- devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;
- deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento degli stesso e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti;
- l'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa;
- Controllo costante delle emissioni acustiche per i lavoratori e per i possibili recettori.

5.2 Svolgimento campagne:

- per lo svolgimento delle singole campagne in regione Campania, la ditta Lampugnale Srl dovrà osservare le disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1411/07 e successive modifiche ed integrazioni. In altri casi occorre attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti;
- deve essere avviata, qualora dovuta, procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo la normativa vigente;
- la comunicazione di inizio campagna deve essere inviata, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, anche all'Amministrazione Provinciale competente che provvederà ad effettuare i controlli d'istituto, al Comune nel cui territorio la stessa è prevista, all'A.S.L. competente ed all'A.R.P.A.C.;

- devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari, MUD, ecc.) e, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, deve essere effettuata la comunicazione all'Osservatorio Rifiuti;
- devono essere osservate le modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.98;
- è fatto salvo l'obbligo di iscrizione della ditta all'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano Servizi di smaltimento di rifiuti, quando se ne verificheranno le condizioni;
- per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie di cui alla lettera g) – comma 11 – dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che, per la Regione Campania, devono essere prestate a favore del Presidente della Regione, con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.07;
- È vietato effettuare le campagne di cui all'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/06 e smi, con l'impianto mobile presso impianti di recupero che operano in procedura semplificata ai sensi dell'artt. 214 – 216 del D. Lgs. 152/06 o che sono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del medesimo Decreto Legislativo;

NOTIFICARE alla Ditta Lampugnale Srl, legalmente rappresentata da Lampugnale Antonio nato a Salerno il 22/08/1980, C.F. LMPNTN80M22H703E, e residente a Benevento alla Via Tiengo n. 19, con sede legale nel Comune Benevento alla Via Valfortore n. 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Benevento, P.IVA 01166220622;

TRASMETTERE la presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale:

- al Comune di Benevento;
- all'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- a tutte le Regioni d'Italia, con preghiera di trasmissione alle rispettive province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dott.ssa Giovanna Luciano



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
28	04/02/2015	52	5	15

Oggetto:

Decreto Legislativo n. 152/06 - art.208 c.15 - Lampugnale Srl - P. Iva 01166220622 - Via Valfortore n. 2 - 82100 Benevento. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di rifiuti non pericolosi.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 889EC7EEDE1B7D21C7B58B005A62D32520E3241F

Frontespizio Allegato : E1CF537F934E32AB5365425AB260EEA264023485

Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -
Dlgs 152/06

Iscrizione N: NA07264
Il Presidente
della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali



Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. 21305/2009 del 22/09/2009 presentata dall'impresa **LAMPUGNALE S.R.L.**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale della Campania** in data 16/10/2009;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **LAMPUGNALE S.R.L.** con sede in BENEVENTO (BN), VIA VALFORTORE-PIANO PRIMO, 2 iscritta al registro delle imprese con il numero **05180081001**;

LAMPUGNALE ANTONIO

codice fiscale: LMPNTN80M22H703E

carica: altro

Attività svolta/e

PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO E DI ASSORBENTI MINERALI PER OLII E GASOLIO; L'ASSUNZIONE DI OPERE EDILIZIE DI OGNI OPERA E NATURA DI PRIVATI E ENTI PUBBLICI; LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI PER CIVILI ABITAZIONI SU TERRENI ACQUISTATI DALLA SOCIETA' PER LA VENDITA IN TUTTO O IN PARTE A TERZI, IVI COMPRESSE PERMUTE; L'EVENTUALE ACQUISTO DI BENI IMMOBILI, MOBILI O STABILIMENTI CHE PRODUCONO MATERIALI PER L'EDILIZIA O LORO COSTRUZIONE.

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 16/10/2009.

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti	
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla

LAMPUGNALE S.R.L.

Numero Iscrizione NA07264

Prot. n.24977/2009 del 28/10/2009

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio





Albo Nazionale Gestori Ambientali

- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152/06

	voce 17 01 06
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Veicoli utilizzabili:

BP539PW
CV648HX
DP050KV
DR953ZH

Art. 2

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va

LAMPUGNALE S.R.L.

Numero Iscrizione NA07264

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio

Prot. n.24977/2009 del 28/10/2009



Albo Nazionale Gestori Ambientali

- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152/06

posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.



(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)



NAPOLI, 28/10/2009



Foglio Riepilogativo

Codice identificativo
1235940717

Denominazione : LAMPUGNALE S.R.L. A SOCIO UNICO
Numero di iscrizione : 07264
Con sede a : BENEVENTO (BN)
Indirizzo : VIA VALFORTORE-PIANO PRIMO, 2
CAP : 82100
Codice Fiscale : 05180081001

Modifiche richieste nell'istanza

Informazioni generali

Variatione anagrafica impresa.

Categoria 2-bis

Modifica cer per il conto proprio.

Anagrafica Impresa

Dati oggetto di variazione:

Posizione INPS: da [...] a 1102668453
Posizione INAIL: da [...] a 5230930
CCNL applicato: da [...] a EDILIZIA
Numero complessivo di addetti: da 0 a 7

Categoria 2-bis

Conto proprio
Attualmente iscritta alla classe
classe unica

Rifiuti non pericolosi inseriti:

[15.01.01]	[15.01.02]	[15.01.03]	[15.01.04]	[15.01.05]	[15.01.06]	[15.01.07]	[17.02.01]	[17.02.02]	[17.02.03]	[17.04.01]	[17.04.02]
[17.04.03]	[17.04.04]	[17.04.05]	[17.04.06]	[17.04.07]	[17.04.11]	[17.05.04]	[17.05.08]	[17.06.04]			